

Foglio Informativo relativo alle Garanzie Internazionali

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Sito internet: www.iccreabanca.it **Indirizzo di posta elettronica certificata:** iccreabanca@pec.iccreabanca.it

Numero telefonico: +39 06.7207.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** info@iccrea.bcc.it

Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787

Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5251

Codice ABI: 08000

Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: www.gruppoiccrea.it

SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

SEZIONE 2 - Che cosa sono le Garanzie Internazionali

Struttura e funzione economica

La garanzia è una delle forme tecniche con cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie attraverso le quali la banca concede credito obbligandosi a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte dalla clientela verso terzi. Entro i termini di validità degli impegni, la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia e in questo caso il cliente è tenuto a restituire la somma pagata dalla banca.

Nel commercio internazionale vengono in genere utilizzate le garanzie internazionali "a prima richiesta" e senza possibilità di opporre eccezione all'eventuale richiesta di pagamento (escussione). Tali garanzie sono definite garanzie autonome perché consentono al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della banca garante con la semplice attestazione che il debitore (ordinante) risulta inadempiente. Le garanzie della specie sono generalmente emesse sotto l'egida delle Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta emesse dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Vi sono garanzie a favore:

- del venditore, contro l'insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali/finanziari, sia per motivi di "rischio paese" (garanzie di pagamento);
- del compratore, contro inadempienze di varia natura del venditore (garanzie contrattuali)

A cosa servono

La garanzia bancaria:

- consente al beneficiario di ottenere la sicurezza del buon fine dell'operazione commerciale sottostante;
- consente all'ordinante di evitare un immediato esborso di denaro (ad es. il Bid Bond diventa sostitutivo di un deposito cauzionale nelle gare d'appalto).

Queste garanzie sono utilizzate anche nelle operazioni commerciali domestiche.

A chi si rivolgono

La garanzia internazionale si rivolge a:

- imprese venditrici, nel caso di partecipazione o aggiudicazione di appalti o forniture, in genere, all'estero;
- imprese acquirenti, a fronte di impegni di pagamento dilazionato.

Caratteristiche delle Garanzie Internazionali

Le garanzie possono essere:

- Attive, quelle emesse da una terza (in genere estera) a favore dei nostri clienti.
- Passive, quelle emesse dalla nostra banca per ordine e conto della nostra clientela, in presenza di linea di credito concessa al cliente.
- Dirette, nel caso in cui la banca emittente garantisca direttamente il beneficiario ad eseguire la richiesta di pagamento, determinata dall'inadempienza dell'ordinante
- Indirette o Controgaranzie, nel caso in cui la banca emittente non assuma un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assuma nei confronti di una banca, normalmente residente nel Paese presso cui opera il beneficiario stesso. La richiesta di pagamento, in caso di inadempienza dell'ordinante, sarà eseguita dalla banca del beneficiario, la quale contestualmente ripeterà tale richiesta nei confronti della banca emittente/controgarante secondo i termini descritti dall'impegno.

Tipologia

- Garanzia di pagamento (Payment Guarantee): garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore.

- Garanzia per il ritiro di merci in assenza di polizza di carico: consente la consegna delle merci al compratore anche in assenza della polizza di carico quando non ancora pervenuta.
- Bid Bond (o Tender Guarantee): consente di partecipare a gare d'appalto e viene emessa a copertura dell'adempimento delle condizioni previste nei bandi di gara;
- Performance Bond: assicura l'esatto adempimento dei termini contrattuali;
- Advance Payment Bond: garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso di inadempimenti contrattuali;
- Warranty Bond: garanzia a copertura del periodo di garanzia della fornitura; con questo tipo di Garanzia, nei contratti di appalto il Committente si copre dal rischio del mancato ripristino di eventuali difetti che dovessero sorgere durante il periodo di garanzia dei lavori
- Retention Money Bond: garantisce il pagamento del saldo contrattualmente pattuito al completamento della fornitura o dei lavori;
- Maintenance Guarantee: garantisce l'assistenza post vendita, assicurando al compratore l'adempimento da parte del venditore degli obblighi previsti durante il periodo di manutenzione.
- Overdraft Guarantee: garantisce il rischio di credito per linee di affidamento concesse.

Principali Rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di Garanzia Internazionale è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce/servizi non conformi alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini dell'operazione per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.

Ulteriori rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- Rischio di cambio (in caso di eventuale escussione), se l'operazione è espressa in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare, in quanto sarà regolata al cambio vigente al momento della negoziazione;
- Rischi connessi all'assoggettamento della garanzia internazionale a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), sia nel caso in cui la garanzia sia emessa in forma "diretta" dalla Banca a favore del beneficiario estero, sia quando è emessa in forma "indiretta" con la quale la Banca incarica una banca estera corrispondente di emettere la garanzia a favore di un beneficiario estero. A tali rischi, legati all'assoggettamento della garanzia a norme di legge e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), deve essere ricompreso anche l'eventuale incremento di costi legati ad eventuali "spese di giustizia" da espletarsi sulla piazza del beneficiario estero della garanzia.

Per saperne di più

- ICC Uniform Rules for Demand Guarantees - Pubbl. 758 (Ed. 2010) della Camera di Commercio Internazionale

SEZIONE 3 – Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici massimi (se non diversamente indicato) posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<p>Le condizioni economiche qui riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o banche intermediarie. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente, ivi comprese quelle della banca corrispondente se a carico dell'ordinante oppure se a carico del beneficiario ma da questi rifiutate.</p> <p>Le spese e commissioni reclamate dalle controparti estere per la riemissione delle garanzie – in caso di garanzie indirette - saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC indicata dal cliente presso la quale ha il conto corrente</p>		
Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria	2% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00 da versare in caso di mancato perfezionamento del credito di firma
	Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
	Oneri fiscali	come da disposizione di Legge
Spese per la gestione del contratto	Spese di certificazione per revisori di conti del cliente	€ 150,00
	Spese per attestazione di sussistenza di credito	€ 150,00
	Spese per revisione periodica (almeno annuale)	1% dell'importo di cui la banca garantisce il pagamento, con un minimo di € 400,00
Commissione di impegno per il rilascio della garanzia		Min. 1,00% - Max. 6,50% calcolata sull'importo massimo della garanzia per il periodo intercorrente fra la data di emissione della garanzia stessa e scadenza originaria con un minimo di € 600,00
Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)		Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,20% e il 2% dell'importo garantito alla data di concessione del Waiver
Spese emissione via messaggio Swift		€ 100,00
Spese per l'emissione in forma cartacea e non via swift ¹		€ 200,00
Spesa per variazione/modifica		€ 60,00 se la modifica non riguarda né l'importo né la validità del credito, in caso contrario viene aggiunta la commissione d'impegno applicando i parametri espressi nella fase di emissione
Spese comunicazioni operative		€10,00 (per singolo invio di fax,swift,lett., ecc)

¹ L'emissione in forma cartacea è subordinata alla valutazione insindacabile della banca emittente.

Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo, € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente
Escussione: - Commissioni di escussione - Commissione di servizio	0,5% sull'importo escusso e percepite al momento dell'escussione (minimo € 60,00) 0,2% sull'importo escusso (minimo € 25,00)
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Euribor 6 mesi, act 365 maggiorato di 8 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della Legge 108/96. Nel caso in cui l'Euribor rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di mora che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari alla maggiorazione.
Tasso di cambio	
Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal contratto	Cambio al durante alla data di esecuzione dell'operazione, maggiorato dell'eventuale spread, come indicato nel cartello di riferimento del medesimo giorno messo a disposizione presso tutte le succursali della banca

SEZIONE 4 – Recesso e Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Recesso dal contratto

Le garanzie possono essere emesse solo in forma irrevocabile, pertanto non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, incluso il beneficiario e la sua banca.

Reclami

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@iccrea.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabanca.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.iccreabanca.it sezione "Reclami".

SEZIONE 5 - Legenda

DIVISA ESTERA	Moneta avente corso legale in Paesi diversi dall'Italia e dai Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro.
FOREX (FOREIGN EXCHANGE MARKET)	Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
CALENDARIO FOREX	Calendario valido per l'identificazione del giorno lavorativo di regolamento delle transazioni in divisa, che di norma corrisponde al secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione e che dipende anche dalla combinazione delle festività nazionali dei vari Paesi.
GIORNO LAVORATIVO	Per giorno lavorativo si intende: per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York, e della principale piazza della divisa

	dell'operazione; per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
TASSO DI CAMBIO	Rapporto tra il valore di due divise, corrispondente al prezzo di una, espresso in unità monetarie dell'altra.
CAMBIO AL DURANTE	È il cambio praticato sul "mercato dei cambi" al momento dell'esecuzione dell'operazione e riferito all'entità della stessa. PARAMETRICO BANCA
CAMBI BCE (BANCA CENTRALE EUROPEA)	I cambi di riferimento dell'euro sono rilevati secondo procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e si basano su una procedura di concertazione giornaliera tra le principali Banche centrali, che si svolge alle 14,15 (ora CET). I cambi pubblicati, che sono una media dei tassi di vendita e acquisto, riflettono le condizioni di mercato prevalenti al momento della concertazione.
EMISSIONE	È l'evento della emissione della "Garanzia a prima richiesta" e cioè della assunzione, da parte della Banca garante, dell'impegno a fornire il previsto pagamento al Beneficiario, alle condizioni indicate nel testo della Garanzia stessa alle quali il Beneficiario dovrà attenersi come unica condizione per ricevere il pagamento.
BANCA GARANTE	Banca che emette la garanzia in favore del Beneficiario
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero ha elaborato delle Regole cui attenersi di cui le principali sono: "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" (attualmente in vigore le UCP. Pubblicazione 600 revisione 2007); corpo normativo di riferimento per le operazioni di credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili; "Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta" (attualmente in vigore le URDG Pubblicazione 758 revisione 2010); corpo normativo di riferimento delle operazioni di garanzia/controgaranzia per quanto ad esse applicabili; "Norme Uniformi relative agli Incassi" (attualmente in vigore le NUI Pubblicazione 522 revisione 1995); corpo normativo di riferimento per le operazioni di incasso semplice e/o documentario per quanto ad essi applicabili.
RISCHIO DI CAMBIO	Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l'indebitamento si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al rimborso del finanziamento.
ESCUSSIONE	È il momento in cui, presentando documenti conformi alle condizioni della garanzia, il beneficiario ottiene la prestazione prevista dalla garanzia stessa.

Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.iccreabanca.it